

Prot. 2012/41867

OGGETTO: *Contratto per il conferimento di incarico di consulente tecnico di parte al Dott. Antonio Montagnari nella controversia [REDACTED] c/Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Importo onorario: € 700,00 oltre I.V.A.*

Premesso che:

- l'Ufficio Normativa del Lavoro di questa Direzione Regionale con nota prot. n. 00001427 del 02.05.2012, ha rappresentato la necessità di avvalersi di un consulente tecnico di parte relativamente alla controversia in atto tra l'Agenzia e [REDACTED];
- a tal fine, il predetto Ufficio Normativa del Lavoro ha contattato il Dott. Antonio Montagnari, Specialista in Psichiatria.

Considerato che:

- il Dott. Antonio Montagnari appare particolarmente qualificato allo svolgimento dell'incarico.

Tanto premesso e considerato,

Il giorno 23.05.2012

In Roma, alla Via Capranesi, 60

L'**Agenzia delle Entrate** (di seguito denominata "Agenzia"), con sede legale in Roma alla Via Cristoforo Colombo, 426, c/d, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, in persona del Dott. Eduardo Ursilli, nella sua qualità di Direttore Regionale, elettivamente domiciliato per la carica alla Via Capranesi, 60

e

il **Dott. Antonio Montagnari**,

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

- L'Agenzia, con il presente contratto, affida al Dott. Antonio Montagnari l'incarico di consulente tecnico di parte nella controversia in atto tra l'Agenzia e [REDACTED]

Art. 2 – Data di inizio e modalità di esecuzione.

Il Dott. Montagnari si impegna a prestare la propria consulenza professionale per l'intera durata della citata controversia.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, il presente contratto sarà efficace sola a partire dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia.

Art. 3 – Riservatezza

Il Dott. Montagnari si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico di consulenza in oggetto.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Consulente per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata la società dichiara che il conto dedicato è il seguente: IT [REDACTED]

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

nome Antonio

cognome Montagnari

codice fiscale MNT NTN 58A 28 H501 S

Il Consulente si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Consulente si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ad eventuale dipendenti, tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 136/2010, l'Agenzia delle Entrate indica che il CIG è **4262796A88**.

Art. 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento

Per lo svolgimento dell'incarico, l'Agenzia corrisponderà il dr. Antonio Montagnari un onorario complessivo pari ad € 700,00 (settecento/00) oltre I.V.A.

Tale corrispettivo deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa.

Il pagamento del corrispettivo di cui sopra avverrà previo benestare della Direzione Regionale del Lazio e dietro presentazione di regolare fattura intestata all'Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426, c/d – 00145 Roma e consegnata o inviata esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, Ufficio Risorse Materiali, Via Capranesi, 60 – 00155 Roma.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura "fattura commerciale".



La fattura dovrà recare il riferimento al presente contratto. Il dr. Antonio Montagnari prende atto che la suddetta indicazione costituisce requisito essenziale per procedere al pagamento della fattura stessa.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma, - P.I. 06363391001 e consegnate o spedite esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio - Via Giovanni Capranesi, 60 00155 Roma; su di esse dovrà essere specificato l'oggetto della fornitura. L'Agenzia provvederà alla liquidazione della fattura entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente secondo l'IBAN che verrà indicato dal dr. Antonio Montagnari sulla stessa.

Il dr. Antonio Montagnari si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni dell'IBAN del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra modalità di comunicazione. I pagamenti effettuati con le modalità e al numero di conto corrente così indicato avranno effetto liberatorio per l'Agenzia.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Nell'attuazione del presente accordo, le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7 - Penali

Qualora per causa imputabile al Dott. Antonio Montagnari le attività dedotte in contratto non possano essere compiute, l'Agenzia applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).

Sarà facoltà dell'Agenzia compensare, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale, gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione del presente articolo con l'importo della fattura da liquidare.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al Dott. Montagnari di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto.

In caso di inadempimento di tale obbligo, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento del danno, il presente atto si risolverà di diritto.

Art. 9 - Cessione del Credito

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

La notifica dell'atto di cessione potrà avvenire:

- presso la sede legale dell'Agenzia, in Roma, alla via C. Colombo n. 426 c/d 00145 Roma;
- presso la sede operativa della Direzione Regionale Lazio Ufficio Risorse Materiali alla Via Giovanni Capranesi, 60 - 00155 - Roma.

In ogni caso, ove la notifica avvenisse presso la sede legale dell'Agenzia, sarà onere del notificante trasmettere entro tre giorni all'Ufficio Risorse Materiali, esclusivamente a mezzo racc. a/r, copia dell'atto di cessione ritualmente notificato.

La Parte privata si impegna inoltre:

- a non consentire, nell'atto di cessione, eventuali subcessioni del credito vantato nei confronti dell'Agenzia;
- a non effettuare, per lo stesso documento di spesa, più cessioni di credito.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e il dr. Antonio Montagnari espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

Art. 10- Recesso

L'Agenzia, ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto mediante semplice comunicazione scritta senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

E' fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.


Art. 11 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante all'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.


Art. 12 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Dott. Montagnari tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Il Dott. Antonio Montagnari



Per l'Agenzia
Il Direttore Regionale
Eduardo Ursilli



Il Dott. Antonio Montagnari dichiara di conoscere ed espressamente approva, le clausole e le condizioni contenute negli articoli qui di seguito elencati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.:

- 
- Art. 1 - Oggetto del contratto
 - Art. 2 - Data di inizio e modalità di esecuzione
 - Art. 3 - Riservatezza
 - Art. 4 - Flussi finanziari
 - Art. 5 - Corrispettivi e modalità di pagamento
 - Art. 6 - Trattamento dei dati personali
 - Art. 7 - Penali
 - Art. 8 - Divieto di cessione del contratto
 - Art. 9 - Cessione del Credito
 - Art.10- Recesso
 - Art.11 - Foro competente
 - Art.12 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il Dott. Antonio Montagnari

